



CIRCOLARE N. 1/TS 2021

Campitello, 15 GENNAIO 2021

Spett. Clienti

Loro sedi

INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA (TS): NUOVI DATI E NUOVA PERIODICITA' DI INVIO

Come già anticipato nella ns. circolare n.11 del 21/10/2020, a partire dalla prossima trasmissione al sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie 2020, in scadenza il 31 gennaio, ci sono importanti novità.

La trasmissione dei documenti emessi a partire dal 1^a gennaio 2020 prevede, oltre all'indicazione dei consueti dati, anche l'indicazione della **modalità di pagamento (tracciato / non tracciato)**. Tale informazione consentirà all'Agenzia Entrate di far confluire nelle dichiarazioni precompilate dei contribuenti solo le spese pagate con strumenti tracciabili (bonifico o altre modalità elettroniche), come disposto dalla Legge di bilancio 2020 (art.1 comma 679 L. 160/2019). Ricordiamo che rimangono comunque detraibili, anche se pagate in contanti, le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici e quelle sostenute per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

A partire dal 1^a gennaio 2021, oltre all'indicazione della "modalità di pagamento", i soggetti tenuti alla trasmissione in oggetto, dovranno fornire anche i seguenti dati:

- Tipo documento fiscale (F=fattura D=documento commerciale)
- Aliquota ovvero natura Iva della singola operazione (ad es. esente art.10 dpr 633/72)
- Indicazione dell'eventuale esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali è stata esercitata l'opposizione verranno comunque trasmessi al sistema TS senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

Per quanto riguarda la periodicità della trasmissione dati:

- per i **documenti emessi nel 2020** la scadenza, come consueto, rimane il **31/01/2021**
- per i **documenti emessi a partire dal 01/01/2021** la trasmissione dovrà avvenire **entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale** (i dati trasmessi oltre il termine previsto vengono comunque memorizzati dal Sistema)

Ricordiamo infine che i documenti da trasmettere sono esclusivamente quelli emessi nei confronti dei privati cittadini (per i quali anche per il 2021 non è previsto l'obbligo di fattura elettronica); nel caso di fatture emesse nei confronti di titolari di p. Iva e le fatture emesse per cessione di beni strumentali devono essere prodotte in formato elettronico (ad esclusione dei remigi forfettari e minimi) e quindi escluse dall'invio Sistema TS.



I soggetti obbligati alla trasmissione dati sono:

1. farmacie pubbliche e private;
2. aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
3. iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
4. Strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate;
5. Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di farmaci veterinari (art.70 comma 2 del Dlgs 193/2006)
6. Iscritti agli albi professionali dei veterinari;
7. Iscritti agli albi professionali degli psicologi;
8. Iscritti agli albi professionali degli infermieri;
9. Iscritti agli albi professionali delle ostetriche ed ostetrici;
10. Iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
11. Esercizi commerciali (Parafarmacie);
12. Esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.
13. Strutture sanitarie militari
14. Iscritti all'Ordine nazionale dei Biologi
15. Iscritti agli Albi delle nuove professioni sanitarie di cui al DM 13 agosto 2018
 - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
 - Tecnico audiometrista;
 - Tecnico audioprotesista;
 - Tecnico ortopedico;
 - Dietista;
 - Tecnico di neurofisiopatologia;
 - Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
 - Igienista dentale;
 - Fisioterapista;
 - Logopedista;
 - Podologo;
 - Ortottista e assistente di oftalmologia;
 - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
 - Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
 - Terapista occupazionale;
 - Educatore professionale;
 - Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
 - Assistente sanitario.
16. Farmacia interna all'associazione fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG)

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti.

per Studio Salardi S.r.l. Stp

Mischieri Roberta